

Regolamento per le attività svolte dagli avvocati interni dell'Ateneo

(art. 71 CCNL comparto Università quadriennio 2006/09)

Art.1

L'Università degli studi di Cassino riconosce agli Avvocati interni dell'Amministrazione, muniti di apposita procura speciale e formalmente incaricati della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione, il 50% dei diritti e degli onorari liquidati dal giudice e posti integralmente a carico delle controparti in caso di esito positivo del giudizio. Il netto delle spese è riferibile a tutte quelle previste dalle Tariffe professionali e precisamente alle spese documentate, imponibili ed esenti a fini dell'IVA e alle spese Generali rimborsabili forfettariamente in ragione del 12,50% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibili dal soccombente.

Art.2

Nelle cause che si concludono con compensazione delle spese disposte dal Giudice e comunque in caso di soccombenza della parte avversa, agli Avvocati interni è corrisposto il 50% dei minimi dei diritti e degli onorari al netto delle spese sulla base delle tariffe professionali vigenti.

Art.3

L'Università riconosce agli Avvocati interni il 50% dei diritti ed onorari, al netto delle spese, sulla base delle tariffe professionali vigenti, per l'attività svolta a seguito di raggiunte transazioni giudiziali e stragiudiziali ove cedano a totale carico della controparte.

Art.4

I legali interni dell'Amministrazione nella redazione del documento di liquidazione delle spese, dovranno all'atto dell'inserimento di talune voci di diritti ed onorari, tenere conto che l'affidamento dell'incarico a funzionari interni abilitati all'esercizio della professione forense, è finalizzato, tra l'altro, ad un risparmio di spesa dell'Ateneo e che l'attività è comunque resa nell'ambito della struttura organizzativa interna dell'Ateneo.

Art.5

Ai sensi del comma 208 della legge n.266/05 (compensi dovuti al personale interno della P.A.) e s.m.i. le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti a detto personale interno, sono da considerare comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

Art.6

L'Ufficio del Bilancio incamera le somme liquidate a titolo di spese sull'apposito conto Entrate ed eroga i compensi agli avvocati interni dell'Amministrazione sulla base di comunicazione sottoscritta dagli interessati sotto la personale responsabilità, riportando gli estremi della sentenza, ovvero per altre fattispecie, sulla base di apposita notula in cui dovrà essere descritto l'esatto ammontare del dovuto in relazione all'attività effettuata, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti. I compensi graveranno sull'apposito conto di uscita comprensivo degli oneri a carico dell'Ente.

Art.7

Le somme corrisposte dagli Avvocati interni verranno assoggettate alle ritenute di legge previste per quelle dei redditi assimilabili a lavoro dipendente.

Art.8

Il presente regolamento si applica alle controversie future a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

Cassino li